



*Consiglio Regionale della Calabria*

X LEGISLATURA  
71<sup>a</sup> Seduta  
Martedì 28 maggio 2019

Deliberazione n. 394 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale – Modifiche alla l.r. 37/2015.

Presidente: Nicola Irto  
Consigliere - Questore: Domenico Tallini  
Segretario: Maria Stefania Lauria

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 22, assenti 9

...omissis...

Indi, il Presidente, essendo stati approvati separatamente i nove articoli, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la legge nel suo complesso, con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale, e, deciso l'esito – presenti e votanti 22, a favore 22 -, ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE f.to: Irto

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Tallini

IL SEGRETARIO f.to: Lauria

E' conforme all'originale.  
Reggio Calabria, 30 maggio 2019



IL SEGRETARIO  
(Avv. Maria Stefania Lauria)



*Consiglio Regionale della Calabria*

Allegato alla deliberazione  
n. 394 del 28 maggio 2019

X LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

MODIFICHE ALLA L.R. 37/2015

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 28 maggio 2019.

Reggio Calabria, 30 maggio 2019

IL PRESIDENTE  
F.to: (Nicola Irto)





## RELAZIONE

La legge in oggetto scaturisce dall'esigenza di apportare modifiche alla legge regionale n. 37 del 31 dicembre 2015 e s.m.i., al fine di recepire le disposizioni del decreto legge n. 32 del 18 aprile 2019 recante "Disposizioni urgenti per il rilascio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici" (detto "sblocca cantieri").

L'art. 3, comma 1 del predetto decreto legge detta "disposizioni in materia di semplificazione della disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche" che, di fatto, modificano/integrano alcuni articoli del D.P.R. 380/2001 laddove, nello specifico, viene introdotto l'art. 94-bis che prevede la distinzione tra interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità, di "minore rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità e "privi di rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità.

L'art. 3 comma 2 del predetto decreto legge dispone che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 281 del 28.08.1997, definisce le linee guida per la classificazione delle tre tipologie di interventi sopra specificati, introducendo, nel contempo, anche la tipologia delle varianti di carattere "non sostanziali", per le quali non occorre il preavviso di cui all'art. 93 del D.P.R. n. 380/2001.

Il medesimo articolo 3 comma 2 stabilisce che nelle more dell'emanazione delle linee guida le regioni possono comunque dotarsi di specifiche elencazioni o confermare le disposizioni vigenti.

Nelle more dell'emanazione delle linee guida, la Regione Calabria ha intenzione di dotarsi delle specifiche elencazioni per cui è necessario proporre la modifica della legge regionale n. 37 del 31 dicembre 2015 e s.m.i., introducendo l'aggiornamento/integrazione normativa, al fine di introdurre la disciplina prevista dall'art. 3 del decreto legge n. 32 del 18 aprile 2019.

Nel contempo, alla medesima L.R. n. 37/2015 e s.m.i. vengono introdotte altre limitate modifiche ad alcuni articoli, nonché la definizione delle competenze regionali sulle opere di competenza Statale.

## RELAZIONE TECNICA SULLE METODOLOGIE DI QUANTIFICAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

a) Contesto Tecnico/economico• cui si riferisce la proposta di legge e gli obiettivi che si intendono realizzare

la presente legge scaturisce dall'esigenza di apportare modifiche alla legge regionale n. 37 del 31 dicembre 2015 e s.m.i., al fine di recepire le disposizioni di cui al decreto legge n. 32 del 18.04.2019 recante 'Disposizioni urgenti per il rilascio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi





## Consiglio Regionale della Calabria

infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici" (detto "sblocca cantieri").

### b) Inquadramento.

Nello specifico le disposizioni di cui all'art. 3 del sopra citato Decreto Legge detta "disposizioni in materia di semplificazione della disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche" che, di fatto, modificano/integrano alcuni articoli del D.P.R. 380/2001 laddove, nello specifico, viene introdotto l'art. 94-bis che prevede la distinzione tra interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità, di "minore rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità e "privi di rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità.

Nel contempo, alla medesima L.R. n. 37/2015 e s.m.i. vengono introdotte altre limitate modifiche ad alcuni articoli, nonché la definizione delle competenze regionali sulle opere di competenza statale.

### c) Fruttori della proposta.

La presente legge è rivolta a cittadini, professionisti e enti che intendano realizzare interventi edilizi di nuova costruzione o su strutture esistenti.

### d) Oneri finanziari

La legge non comporta alcun onere finanziario per l'amministrazione, stante che è da ritenersi esclusivamente di natura ordinamentale.

Tale non incidenza economica si riferisce a tutto l'articolato oggetto di modifica e specificatamente ai seguenti articoli.

### Oneri finanziari:

#### Analisi quantitativa

(elementi e criteri adottati per la quantificazione degli oneri finanziari, anche con rappresentazione in una o più tabelle, eventuali oneri di gestione a carico della Regione indotti dagli interventi)

### SCHEDA DI SINTESI

Articolo del progetto di legge	Oneri finanziari — Elementi e criteri
Articolo 1	Modifica l'art. 2 della legge regionale 37/2015 demandando al competente di dipartimento la definizione degli elenchi di interventi classificati per rilevanza. La norma non comporta spese a carico del bilancio regionale
Articolo 2	Modifica l'art. 3 della legge regionale 37/2015, chiarendo i vincoli in termini di assoggettabilità alle procedure autorizzative per ciascuna delle tre





*Consiglio Regionale della Calabria*

	categorie di rilevanza previste dal DL 32/2019. La norma non comporta spese a carico del bilancio regionale
Articolo 3	Aggiunge alla legge regionale n. 37/2015 l'art. 3bis, che chiarisce la competenza statale sull'autorizzazione di opere di rilevanza statale ancorché localizzate sul territorio regionale. La norma non comporta spese a carico del bilancio regionale.
Articolo 4	Modifica l'art. 4 della l.r. 37/2015 definendo le modalità di denuncia dei lavori e trasmissione dei progetti. La norma non comporta spese a carico del bilancio regionale
Articolo 5	Sostituisce il comma 2 dell'art. 5 della l.r. 37/2015 specifica l'obbligo di trasmettere la dichiarazione di responsabilità, resa da tutti i tecnici che sono intervenuti nella progettazione, ognuno per le parti di propria competenza. La norma non comporta spese a carico del bilancio regionale.
Articolo 6	Nell'art. 10 dopo la parola "statica" aggiunge "e sismica". La norma non comporta spese a carico del bilancio regionale.
Articolo 7	Sostituisce il comma 2 dell'art. 12 specificando che i funzionari, gli ufficiali e gli agenti indicati dall'articolo 29 della l. 64/1974 e dall'articolo 103 del d.p.r. 380/2001, sono tenuti ad accertare che chiunque inizi opere disciplinate dalla normativa sismica sia in possesso di quanto previsto dall'art. 3 della legge. La norma non comporta spese a carico del bilancio regionale
Articolo 8	Clausola di invarianza finanziaria
Articolo 9	L'articolo disciplina l'entrata in vigore della legge e non comporta, pertanto, spese a carico del bilancio regionale.

Totale euro 00,00





ARTICOLAZIONE PER ANNO, Missione, Programma e Titolo

Articolo del progetto di legge	Spesa corrente o in conto capitale	Oneri finanziari
Art. 1		Euro 0,00
Art. 2		Euro 0,00
Art. 3		Euro 0,00
Art. 4		Euro 0,00
Art. 5		Euro 0,00
Art. 6		Euro 0,00
Art. 7		Euro 0,00
Art. 8		Euro 0,00
Art. 9		Euro 0,00

Missione	Programma	Titolo	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Note
			€	€	€	
			€	€	€	
		Totale	€	€	€	

- spesa annua a regime // 0,00 €

- oneri di gestione // 0,00 €

Aspetti procedurali ed organizzativi.

(modalità e tempi di attuazione delle procedure e conseguenze dell'impatto sulla struttura organizzativa regionale della proposta di legge)

Copertura finanziaria:

1 - ONERI A CARICO DELL'ESERCIZIO IN CORSO

1.1 variazione al bilancio annuale vigente con riduzione dello stanziamento di altri Programmi:

□ utilizzo delle risorse stanziato nel fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso □

➤ Missione U.20 Fondi e accantonamenti - Programma U.20.03 Altri fondi – Macroaggregato 110 Altre spese correnti – Titolo 1 Spese correnti □

➤ Missione U.20 Fondi e accantonamenti - Programma U.20.03 Altri fondi – Macroaggregato 205 Altre spese in conto capitale – Titolo 2 Spese in conto capitale □





- utilizzo di Programmi non relativi ai fondi speciali, ma concernenti interventi finanziari destinati ad altri settori di spesa

➤ Programma n. \_\_\_\_\_

**1.2 variazione al bilancio annuale vigente con risorse reperite tramite nuove entrate o incremento di quelle previste in una determinata Tipologia:**

➤ Titolo di Entrata \_\_\_\_\_, Tipologia \_\_\_\_\_ Categoria \_\_\_\_\_

➤ incremento dello stanziamento di una Tipologia di entrata esistente

➤ Tipologia n. \_\_\_\_\_

**1.3 copertura di minori entrate attraverso la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa:**

➤ Programma n. \_\_\_\_\_

**1.4 imputazione esatta ad uno o più Programmi del bilancio pluriennale vigente:**

➤ Programma n. \_\_\_\_\_


**2 GLI ONERI SONO PREVISTI ANCHE (O SOLTANTO) A CARICO DEGLI ESERCIZI FUTURI e la copertura finanziaria si realizza attraverso:**

**2.1 variazione al bilancio pluriennale vigente (annualità n+1 e n+2) con riduzione dello stanziamento di altri Programmi:**

- utilizzo delle risorse stanziare nel fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso

➤ Anno \_\_\_\_\_

➤ Missione U.20 Fondi e accantonamenti – Programma U.20.03 Altri fondi – Macroaggregato 110 Altre spese correnti- Titolo 1 spese correnti





*Consiglio Regionale della Calabria*

- Missione U.20 Fondi e accantonamenti – Programma U.20.03 Altri fondi – Macroaggregato 205 Altre spese in conto capitale – Titolo 2 spese in conto capitale

- utilizzo di Programmi non relativi ai fondi speciali, ma concernenti interventi finanziari destinati ad altri settori di spesa

➤ Anno \_\_\_\_\_, Programma n. \_\_\_\_\_

**2.2 variazione al bilancio di previsione vigente (annualità n+1 e n+2) con risorse reperite tramite nuove entrate o incremento di quelle previste in una determinata Tipologia:**

- Titolo di Entrata \_\_\_\_\_, Tipologia \_\_\_\_\_ Categoria \_\_\_\_\_

- incremento dello stanziamento di una Tipologia di entrata esistente

➤ Anno \_\_\_\_\_, Tipologia n. \_\_\_\_\_

**2.3 copertura di minori entrate attraverso la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa:**

- Anno \_\_\_\_\_, Programma n. \_\_\_\_\_

**2.4 imputazione esatta ad una o più Programmi del bilancio pluriennale vigente:**

- Anno \_\_\_\_\_, Programma n. \_\_\_\_\_

**3. RINVIO AI SUCCESSIVI BILANCI in quanto la proposta comporta oneri solo a partire dagli esercizi successivi e non contiene automatismi di spesa**

**4. PRESENZA DELLA "CLAUSOLA DI NON ONEROSITA'"**

IL SEGRETARIO  
F.to: (Avv. Maria Stefania Lauria)





*Consiglio Regionale della Calabria*

Art. 1

(Modifiche al titolo della l.r. 37/2015)

1. Nel titolo della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37 (Procedure per la denuncia degli interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica) le parole "la denuncia degli" sono sostituite dalle seguenti: "l'esecuzione di".

Art. 2

(Modifiche all'articolo 2 della l.r. 37/2015)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 37/2015 sono inseriti i seguenti:  
"2. Fino al recepimento da parte della Regione Calabria delle linee guida di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici) è demandata al dipartimento competente in materia l'adozione di specifiche elencazioni per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui al comma 1 del medesimo articolo e delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'articolo 93 del d.p.r. 380/2001.

3. La Regione, entro sessanta giorni si adegua alle previsioni delle linee guida di cui al comma 2. Decorso il predetto termine, le previsioni regionali in contrasto con le linee guida non trovano applicazione".

Art. 3

(Modifiche all'articolo 3 della l.r. 37/2015)

1. L'articolo 3 della l.r. 37/2015, è sostituito dal seguente:

"Art. 3

(Autorizzazione sismica)

1. La realizzazione di interventi "rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità" di cui all'articolo 94bis del d.p.r. 380/2001, così come definiti nell'elencazione di cui all'articolo 2, comma 2, è soggetta alla preventiva autorizzazione ai sensi dell'articolo 94, comma 1, del d.p.r. 380/2001.

2. La realizzazione di interventi di "minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità" di cui all'articolo 94bis del d.p.r. 380/2001, così come definiti nell'elencazione di cui all'articolo 2, comma 2, è soggetta al preventivo deposito del progetto secondo le modalità definite dal regolamento regionale.

3. I progetti di cui al comma 2 sono soggetti a controllo su un campione minimo pari al 5 per cento, estratto con criteri automatici e predefiniti; le verifiche





sono effettuate dal competente settore tecnico regionale con le stesse modalità previste per il rilascio delle autorizzazioni.

4. La realizzazione di interventi "privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità" di cui all'articolo 94bis del d.p.r. 380/2001, così come definiti nell'elencazione di cui all'articolo 2, comma 2, non è soggetta alle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3. Tali progetti sono trasmessi allo Sportello unico per l'edilizia, qualora già istituito, o comunque, all'amministrazione comunale competente per territorio, con le modalità stabilite nel regolamento attuativo della presente legge.

5. I principi per la redazione del progetto, l'esecuzione e il collaudo delle costruzioni sono definiti dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64 (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche), dalla legge 5 novembre 1971, n. 1086 (Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica), dal d.p.r. 380/2001, parte II "Normativa tecnica per l'edilizia" - capo II e capo IV, dalle relative norme tecniche per le costruzioni previste dall'articolo 52 e, nel caso di opere pubbliche, dalla normativa europea e statale in materia di contratti pubblici.

6. Le indicazioni applicative, da utilizzare per l'ottenimento delle prescritte prestazioni, possono essere desunte da normative di comprovata validità e da altri documenti tecnici elencati nelle norme tecniche per le costruzioni previste dall'articolo 52 del d.p.r. 380/2001."

#### Art. 4

(Introduzione dell'articolo 3 bis della l.r. 37/2015)

1. Dopo l'articolo 3 della l.r. 37/2015 è inserito il seguente:

#### "Art. 3 bis

(Controlli sulla sicurezza sismica delle opere e delle infrastrutture statali o di interesse statale)

1. Le attività di vigilanza e controllo per la sicurezza sismica sulle opere pubbliche la cui programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione è di competenza dello Stato ai sensi dell'articolo 93 comma 1, lettere b), c), d), e) ed h), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) sono svolte dalle competenti amministrazioni statali.

2. Le attività di vigilanza e controllo per la sicurezza sismica sulle strade e autostrade e relative pertinenze, la cui programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione è di competenza dello Stato ai sensi dell'articolo 98 comma 1, lettera a), e comma 3, lettere c), d) ed e), del d.lgs. 112/1998, sono svolte dalle competenti amministrazioni statali.





3. Le attività di vigilanza e controllo per la sicurezza sismica sulle opere inerenti ai servizi di trasporto pubblico di interesse nazionale di cui all'articolo 104, comma 1, lettera b), del d.lgs. 112/1998, sono svolte dalle competenti amministrazioni statali.

4. Ai sensi dell'articolo 104, comma 1, lettere d), e), f), s) e bb), del d.lgs. 112/1998 sono svolte dalle competenti amministrazioni statali le attività di vigilanza e controllo per la sicurezza sismica sulle opere inerenti a:

- a) trasporti e impianti fissi di interesse nazionale;
- b) rete ferroviaria di interesse nazionale;
- c) porti di rilievo nazionale e internazionale.”

**Art. 5**

(Modifiche all'articolo 4 della l.r. 37/2015)

1. L'articolo 4 della l.r. 37/2015 è così modificato:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: (Denuncia o autorizzazione dei lavori);

b) al comma 1, le parole “trasmissione del progetto” sono sostituite dalle seguenti: “richiesta di autorizzazione”;

c) il comma 2 è abrogato;

d) al comma 3:

1) dopo la parola: “denuncia” sono inserite le seguenti: “, le istanze”;

2) dopo la parola: “progettuali” sono inserite le seguenti: “degli interventi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3”;

3) le parole: “il progetto vidimato digitalmente, con l'esito dell'istruttoria” sono sostituite dalle seguenti: “l'autorizzazione o il diniego, ovvero l'attestazione di avvenuto deposito”;

e) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

“3 bis. Le istanze sono trasmesse con le modalità indicate nel regolamento regionale di attuazione”;

f) al comma 4, le parole da: “vidimati” a “legge” sono sostituite dalle seguenti: “e dell'autorizzazione, ovvero dell'attestazione di avvenuto deposito, con obbligo di custodia e di esibizione ai funzionari, ufficiali o agenti indicati dall'articolo 103 del d.p.r. 380/2001. Copia degli stessi è custodita in cantiere per le verifiche di legge, ai sensi dell'articolo 66 del d.p.r. 380/2001!;

g) i commi 5, 6 e 7 sono abrogati;

h) al comma 8, le parole da: “L'autorizzazione” ad “avviata” sono sostituite dalle seguenti: “Ove l'esecuzione dell'opera non sia stata avviata, l'autorizzazione o il deposito divengono inefficaci”.





Art. 6

(Modifiche all'articolo 5 della l.r. 37/2015)

1. Il comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 37/2015 è sostituito dal seguente:

“2. L'istanza e la denuncia contengono, tra l'altro, la dichiarazione di responsabilità, resa da tutti i tecnici che sono intervenuti nella progettazione, ognuno per le parti di propria competenza, attestante:

a) la redazione del progetto in conformità alla l. 64/1974, ovvero alla parte II, capo IV, sezione I, del d.p.r. 380/2001, alla normativa europea e statale in materia di contratti pubblici e alle norme tecniche per le costruzioni previste dall'articolo 52 del d.p.r. 380/2001;

b) la coerenza tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico;

c) il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica;

d) che il progetto presentato è corrispondente a quello trasmesso ai competenti organi comunali per l'ottenimento del titolo abilitativo all'intervento, previsto dalle vigenti norme urbanistiche.

Inoltre, ai fini dell'effettuazione delle verifiche, è indispensabile l'indicazione della classificazione della tipologia di intervento e della classificazione tipologica dell'opera, come previsto dal regolamento regionale di attuazione.”

Art. 7

(Modifiche all'articolo 12 della l.r. 37/2015)

1. L'articolo 12 della l.r. 37/2015 è così modificato:

a) al comma 2:

1) le parole da: “chiunque” a: “regionale” sono sostituite dalle seguenti: “la realizzazione di opere disciplinate dalla normativa sismica sia effettuata nel rispetto delle previsioni dell'articolo 3”;


2) dopo la parola: “103” sono inserite le seguenti: “del d.p.r. 380/2001”;

3) la parola: “autorizzato” è sostituita dalle seguenti: “di cui al predetto articolo 3”.

Art. 8

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.





*Consiglio Regionale della Calabria*

**Art. 9**  
**(Entrata in vigore)**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

E' conforme all'originale e si compone di n. 13 pagine.  
Reggio Calabria, 30 maggio 2019



IL SEGRETARIO  
(Avv. Maria Stefania Lauria) *ac*